

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 11-3989

Legge 8/02/2001 n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola all'utilizzo diretto dell'importo di euro 985.000,00 per un intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi sul fabbricato sito in Novara, Via S. Bernardino, 16 (PI n. 9244).

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

con nota Prot. n. 795 del 18/01/2012 l'ATC di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola inoltrava agli uffici regionali copia della documentazione inerente una richiesta di utilizzo dell'importo di Euro 985.000,00 "da prelevarsi dai fondi ex legge 513/77 art.25, risorse di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001".

In particolare con la sopraccitata nota l'ATC di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola trasmetteva:

- a) deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8(ex 15)/10663 del 22/12/2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente un intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà dell'Agenzia medesima sito in Novara, via San Bernardino 16;
- b) copia del parere della Commissione Tecnico-consultiva (CTC) (n. 225 del 14/11/2011) sull'intervento in questione;
- c) QTE n. 1 di progetto.

I fondi che l'ATC di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola intende utilizzare per l'intervento sopra descritto, fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che, nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato regolamento attuativo, la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'attuale iter amministrativo per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri

da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione, contenuta, nella fattispecie, nel provvedimento n.8(ex 15)/10663 del 22/12/2011;

rilevato che, come risulta dalla descrizione dei lavori contenuta nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC sopra citata, si tratta, tra l'altro, del rifacimento delle facciate e della copertura;

posto che, con nota Prot. n. 4145/DB0803 del 8/02/2012 il competente Settore regionale ha dichiarato la documentazione prodotta dall'ente in ordine all'intervento in questione coerente con quanto previsto dal vigente regolamento per gli interventi di e.r.p.s., richiamando, per quanto concerne l'appalto dei lavori, le disposizioni contenute nella legge n.106 del 12/07/2011;

posto che il medesimo Settore, su richiesta effettuata in data 21/02/2012 dal Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale, aveva provveduto a comunicare in data 22/02/2012 il numero di P.I. attribuibile allo stesso (P.I. n. 9244);

considerato che tuttavia, la documentazione necessaria per la conclusione del procedimento autorizzativo, nella fattispecie la nota Prot. n. 6026/DB0803 del 22/02/2012, non è stata concretamente resa disponibile fino al 16/05/2012;

dal momento che la documentazione trasmessa dall'ATC di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, in relazione all'intervento sopra descritto, risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01, già citata in precedenza;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola con la nota Prot. n. 795/2012 attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

considerato che la competente Commissione Tecnico-consulativa istituita presso l'Atc ha espresso, in data 14/11/2011, parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e del QTE 1 di progetto inerente l'intervento di manutenzione straordinaria per l'importo di euro 985.000,00;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine ai primi indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole della C.T.C. espresso in data 14/11/2011 (n. 225).

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola all'utilizzo diretto dell'importo di euro 985.000,00 a valere sulle disponibilità accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l'ATC, per un intervento di manutenzione straordinaria da realizzarsi sul fabbricato di proprietà dell'Agenzia medesima sito in Novara, via San Bernardino 16 (P.I. 9244).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n.22/2010.

(omissis)